

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 1960

(24<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ANGELINI

### INDICE

#### Disegno di legge:

« Aggiornamento dei trattamenti di previdenza regolati da convenzioni speciali stipulate in applicazione dell'articolo 86 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (884) (D'iniziativa dei senatori Benedetti ed altri) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 221, 223, 224, 225, 226
BANFI, <i>relatore</i> . . . . .	222, 226
DE BOSIO . . . . .	225
FIGORE . . . . .	225
PEZZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	225, 226
VALLAURI . . . . .	223, 224

La seduta è aperta alle ore 10,25.

Sono presenti i senatori: Cesare Angelini, Banfi, Barbareschi, Bitossi, Boccassi, De Bosio, De Unterrichter, Di Prisco, Donati, Fiore, Mammucari, Militerni, Monaldi, Giusep-

pina Palumbo, Simonucci, Vallauri, Varaldo e Zane.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Pezzini.

DE BOSIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Benedetti ed altri: « Aggiornamento dei trattamenti di previdenza regolati da convenzioni speciali stipulate in applicazione dell'articolo 86 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 » (884)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Benedetti ed altri: « Aggiornamento dei trattamenti di previdenza regolati da convenzioni speciali

stipulate in applicazione dell'articolo 86 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 ».

Comunico che sul disegno di legge in esame la 5<sup>a</sup> Commissione ci ha trasmesso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro rileva che il provvedimento in esame, non comportando un onere diretto a carico del bilancio statale, non pone questioni di copertura finanziaria.

Tuttavia, poichè l'onere delle assicurazioni per invalidità e vecchiaia potrebbe riversarsi a carico dello Stato qualora l'I.N.P.S. non fosse in grado di provvedere con i propri mezzi, si raccomanda alla Commissione di merito di accertare quest'ultima possibilità valutando l'entità dell'onere a carico delle gestioni determinato dalla differenza fra le riserve costituite a norma di convenzione per le pensioni in godimento e per i periodi di iscrizione e quelle che si rendono necessarie in base agli ordinamenti delle gestioni alle quali gli iscritti ed i pensionati delle convenzioni sono trasferiti ».

Come si vede, la Commissione finanze e tesoro non pone pregiudiziali relative alla copertura, e quindi possiamo proseguire nella discussione.

Sul disegno di legge il relatore, senatore Banfi, già riferì alla nostra Commissione nella seduta del 18 febbraio 1960, e il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale allora in carica, cioè la onorevole Gotelli, dichiarò che il Governo era favorevole al principio informatore del provvedimento, cioè al passaggio dei trattamenti di previdenza regolati mediante speciali convenzioni all'assicurazione generale obbligatoria, ma doveva tuttavia manifestare alcune perplessità per gli oneri che sarebbero venuti a gravare, per effetto del disegno di legge, sull'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. E poichè in sostanza la onorevole Gotelli chiedeva una sospensiva, la discussione fu rinviata.

Prego ora il relatore, senatore Banfi, dato che molto tempo è passato dalla prima fase della discussione, di voler riassumere la relazione da lui svolta sull'argomento nell'indicata seduta.

BANFI, *relatore*. Il disegno di legge in esame riguarda alcuni enti, soprattutto dell'ex impero austro-ungarico, che a un certo momento dettero vita a forme speciali di previdenza mediante convenzioni stipulate con la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, ora Istituto nazionale della previdenza sociale.

Queste forme speciali si sono venute a mano a mano riducendo e presentemente sono 24, di cui 14 costituite da enti locali e le altre 10 da enti vari.

Ora, sull'impostazione generale concernente l'opportunità di eliminare tutte queste forme speciali di previdenza, l'accordo tra la nostra Commissione e il rappresentante del Governo appariva completo. Come ha ricordato l'onorevole Presidente, il rappresentante del Governo aveva però manifestato delle perplessità in merito al problema finanziario, in particolare rilevando come l'I.N.P.S. sarebbe potuto andare incontro ad oneri superiori alle disponibilità in atto dei singoli trattamenti speciali.

Tuttavia, su questo punto il Ministero del lavoro e della previdenza sociale non ha comunicato dati precisi, o comunque io non li conosco e non sono perciò in grado di riferire alla Commissione se le forme speciali di previdenza in argomento abbiano o non abbiano i fondi necessari a garantire la copertura, nel caso che si effettui il passaggio previsto dal disegno di legge.

Al ogni modo, poichè nel disegno di legge medesimo espressamente e ripetutamente si dice che le prestazioni dovranno essere riliquidate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti in base ai contributi obbligatori che sarebbero dovuti essere versati all'assicurazione stessa « sulla retribuzione percepita dall'iscritto e sulla quale il contributo è stato versato a norma della convenzione », debbo ritenere che la copertura ci sia, perchè qui le somme da trasferire sono soltanto quelle convenzionali: tutt'al più sorgerà il problema della riliquidazione ai sensi della legge 4 aprile 1952, n. 218, ma tale problema si pone per le forme speciali di previdenza nè più nè meno di come è stato posto per l'assicurazione generale obbligatoria.

Concludo pertanto invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge, così come è stato presentato.

**PRESIDENTE.** Vorrei esporre alcune mie perplessità, delle quali già ho parlato col relatore.

Non ho potuto compiere un approfondito esame di tutta la questione; comunque, poiché l'articolo 1 del disegno di legge fa diretto riferimento ad articoli di diversi decreti, sono andate a vedere cosa dicono tali articoli. L'articolo 69 del regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, per l'esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia, in sostanza consentiva alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, ora I.N.P.S., di stipulare particolari convenzioni con determinati enti ed associazioni, per assicurare ai rispettivi dipendenti un trattamento di pensione secondo modalità e condizioni stabilite nelle convenzioni stesse.

Il decreto-legge 16 maggio 1926, n. 908, concernente invece la liquidazione degli Istituti esercenti l'assicurazione pensioni nelle nuove provincie in base all'abrogata legislazione austriaca, stabiliva fra l'altro che i lavoratori i quali — in base alla nostra legge istitutiva dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia — si trovavano nelle condizioni richieste per l'iscrizione, fossero senz'altro trasferiti a questa assicurazione; a coloro, invece, per i quali non era previsto, sempre secondo la nostra legislazione, il passaggio nell'assicurazione obbligatoria, era consentita l'iscrizione nell'assicurazione facoltativa, con la più ampia libertà, pertanto, di continuare nella assicurazione — sia pure in forma diversa — oppure di chiedere, o la pensione se ne avevano diritto, o la restituzione dei contributi versati.

L'articolo 86 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, ribadisce quanto già previsto dall'articolo 69 del citato regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, circa la possibilità della stipulazione di particolari convenzioni tra l'Istituto nazionale

della previdenza sociale ed altri enti o aziende.

Ora, le mie perplessità nascono dalla considerazione che, in base a tutti questi decreti, si dovrebbe ammettere che le situazioni pregresse di tutti i lavoratori delle nuove provincie siano già state regolarmente sistemate.

Che si vuole, dunque, col disegno di legge in esame?

Io naturalmente non sono contrario a colmare le lacune del sistema previdenziale, e sono anzi favorevolissimo a qualsiasi iniziativa che si proponga la sistemazione delle situazioni non regolari. Ma nel caso presente, ripeto, già si era provveduto a suo tempo.

Il senatore Benedetti mi ha fatto osservare che esistono tuttavia dei lavoratori i quali non si sono avvalsi delle citate disposizioni: in questo caso, mi pare che il disegno di legge, così come è stato formulato, non sia nè chiaro nè preciso.

**VALLAURI.** Debbo informare la Commissione che in effetti sono venuti da me i rappresentanti dell'« Unione provinciale dipendenti enti locali di Trieste », i quali mi hanno fatto presente casi di particolare interesse, consegnandomi anzi un apposito pro memoria.

In esso si afferma che il disegno di legge riguarda anche le convenzioni tuttora in atto fra l'I.N.P.S. ed il Comune, la Provincia e l'E.C.A. di Trieste oltre che il comune di Muggia: si tratta di convenzioni riguardanti oltre 4.000 dipendenti.

I dipendenti degli enti locali di Trieste riconoscono che il disegno di legge è ispirato ad una duplice, giusta esigenza: assicurare agli interessati, ed in particolare ai già pensionati, un decente trattamento di quiescenza; e provvedere alla normalizzazione di svariate posizioni previdenziali, evitando nel contempo onerose rivalutazioni di riserve o comunque notevoli supercontribuzioni (a carico degli enti). Ma obiettano che in questo quadro non rientrano i casi delle convenzioni esistenti tra l'I.N.P.S. e i suindicati enti locali del territorio di Trieste.

Infatti, per il futuro, è imminente il loro aggiornamento con l'acquisizione delle basi pensionabili di cui al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, (conglobamento totale delle retribuzioni) e con l'inclusione della tredicesima mensilità: cioè con una soluzione soddisfacente per gli assicurati. Le sorti degli ex dipendenti già pensionati sono del pari sufficientemente tutelate, essendo agli stessi corrisposte dagli enti delle integrazioni di pensioni (con provvedimenti approvati dall'Autorità tutoria) atte a garantire il trattamento di pensione degli statali.

Dal punto di vista contributivo, per le amministrazioni come i dipendenti, viene evitata una contribuzione particolarmente onerosa, attraverso il sistema tecnico della copertura dei capitali, sicchè in ogni caso agli enti (per integrazioni e contributi) resta addossato un onere inferiore a quello che deriverebbe dall'iscrizione del personale alla Cassa di previdenza.

Considerati tutti i suesposti aspetti del problema, i dipendenti degli enti locali di Trieste esprimono l'avviso che, per le categorie interessate come per le loro amministrazioni, la soluzione più conveniente sia quella di mantenere le convenzioni vigenti.

Ed in tale convinzione rivolgono a noi la preghiera di voler considerare la possibilità di emendare parzialmente il testo del disegno di legge, inserendovi l'esplicita esclusione della provincia di Trieste, ovvero precisando a quali enti (esclusi quelli triestini) il provvedimento sia da riferire.

Da parte mia ritengo che sarebbe ragionevole accogliere la loro istanza.

**PRESIDENTE.** I presentatori hanno affermato che il disegno di legge riguarda esclusivamente le nuove provincie, mentre ciò non è esatto, in quanto l'articolo 1 fa riferimento all'articolo 69 del regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, articolo che dava facoltà alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali di accettare iscrizioni collettive di società di mutuo soccorso, di aziende industriali e commerciali, di enti pubblici eccetera, non soltanto delle nuove provincie, ma di tutto il territorio nazionale. Se dunque col disegno di legge in esame si vuol rimediare a certe deficienze del settore assicurativo esistenti

nelle nuove provincie, non comprendo perchè si dovrebbero abrogare tutte le convenzioni stipulate nell'intero territorio della Repubblica.

Rilevo inoltre che nel penultimo comma dell'articolo 3 si dice:

« In ogni caso i beneficiari di prestazioni liquidate in applicazione delle preesistenti convenzioni conservano il diritto di continuare a percepire, a carico dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o delle altre gestioni di previdenza, l'eventuale maggiore prestazione che ad essi compete secondo le norme della convenzione scaduta ». Ora io sono del parere che questa parte dell'articolo 3 dovrebbe essere messa in relazione col decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, il quale stabilisce che per coloro che hanno due assicurazioni non è possibile godere delle rispettive intere pensioni, ma quella dell'I.N.P.S. deve essere aumentata in ragione del 20 per cento dei contributi versati. Bisognerebbe dunque rivedere anche questa parte.

Ripeto che le mie perplessità nei confronti del provvedimento derivano dal fatto che, in sostanza, le posizioni assicurative individuali dei lavoratori delle nuove provincie erano state tutte regolate dal regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 908, il quale stabiliva che gli interessati potevano scegliere tre vie: a) richiedere immediatamente la pensione, qualora avessero già maturato il diritto a fruirne; b) richiedere, se ne avevano i requisiti, l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria; c) se non avevano questi requisiti, chiedere l'iscrizione o continuare nella assicurazione facoltativa.

Confermo dunque di non comprendere bene quale sia il fine che si vuol raggiungere col disegno di legge in esame.

**VALLAURI.** Che cosa si voglia col provvedimento è presto detto: quando fu emanato il regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 908, le pensioni corrisposte dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali erano inferiori a quelle corrisposte dagli enti in argomento. Ecco perchè i dipendenti di allora non sono entrati nella assicurazione obbligatoria, pur avendone la possibilità.

Tuttavia, come è noto, le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria sono poi state progressivamente migliorate, mentre le pensioni di detti enti sono rimaste ferme, o quanto meno non sono aumentate nella stessa proporzione: di conseguenza, oggi gli interessati ritengono più conveniente rientrare nell'assicurazione generale obbligatoria.

Comunque, se si ritiene opportuno rinviare la discussione per meglio esaminare i diversi aspetti dei problemi attinenti al disegno di legge, io sono senz'altro d'accordo.

**F I O R E**. In linea generale sono favorevole a che tutte le forme particolari di assicurazione siano trasferite nell'assicurazione obbligatoria.

Che queste categorie, come diceva il senatore Vallauri, abbiano avuto interesse, nel passato, a mantenere in vigore le proprie particolari convenzioni, in quanto le loro pensioni erano superiori a quelle erogate dall'assicurazione generale obbligatoria, è evidente; come si comprende il loro attuale atteggiamento dopo che, essendo state migliorate le pensioni dell'I.N.P.S. si sono accorte che le convenzioni speciali non rappresentano più un vantaggio.

Ed anche per quanto riguarda Trieste io ho dei dubbi e delle perplessità — nonostante quanto ha detto il senatore Vallauri —, perchè le integrazioni delle pensioni corrisposte dagli enti locali hanno un valore relativo, e del resto non sono corrisposte da tutti gli enti nella stessa misura, cosicchè ci sono pensionati dello stesso grado e della stessa categoria che hanno differenti pensioni.

Sono dunque dell'avviso che anche ai dipendenti degli enti locali di Trieste convenga il passaggio nell'assicurazione generale obbligatoria.

Chiedo però alla Commissione di sospendere ogni decisione, anche per dar modo a ciascuno di noi di meglio esaminare tutti gli aspetti della questione. Da parte mia, confesso di non aver avuto ancora nemmeno il tempo di leggere le convenzioni vigenti, mentre è senza dubbio necessario studiarle bene, per sapere quali siano gli oneri che deriverebbero dal passaggio degli interes-

sati all'assicurazione generale obbligatoria, e per determinare il rapporto fra i diversi particolari trattamenti di previdenza e quello generale, fra le condizioni dei pensionati di alcune località e quelle dei pensionati nel resto del territorio nazionale.

Soltanto dopo questo esame noi potremo riprendere a discutere con maggiore tranquillità il disegno di legge.

**D E B O S I O**. Il senatore Fiore ha svolto gli stessi argomenti che io avevo in animo di trattare. Mi permetto comunque di insistere sul fatto che, se è vero che da parte dei dipendenti degli enti locali di Trieste si fa presente che questa categoria ha risolto la situazione, il disegno di legge si riferisce non soltanto a Trieste, ma anche a molti Comuni del Trentino...

**P R E S I D E N T E**. Si riferisce a tutto il territorio nazionale.

**D E B O S I O**. A ogni modo il provvedimento riguarda in particolare la situazione previdenziale dei dipendenti degli enti locali delle terre redente; e, dicevo, molti Comuni del Trentino non hanno certamente i mezzi finanziari della città di Trieste, per cui non possono favorire i loro dipendenti con la stessa larghezza.

Mi associo quindi alla richiesta di sospendere ogni deliberazione, perchè anch'io convengo sull'opportunità di studiare meglio la situazione sia di fatto, sia di diritto.

**P E Z Z I N I**, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi associo anch'io senz'altro alla richiesta sospensiva. Vorrei tuttavia pregare che, nell'approfondire l'esame del disegno di legge, si tenesse anche conto di quelle perplessità di carattere finanziario che già sono state espresse in questa sede dalla rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la onorevole Gotelli, che mi ha preceduto.

Non ho potuto approfondire personalmente l'esame del disegno di legge, ma da alcuni appunti rilevo che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale — come del resto

il relatore fino a un momento fa, prima cioè dell'intervento del senatore Vallauri — riteneva che la proposta di far decadere tutte le convenzioni cui si riferisce il disegno di legge rappresentasse un beneficio per gl'interessati. Si riteneva infatti che si trattasse di quelle determinate forme speciali di previdenza, stipulate a suo tempo da varie amministrazioni locali dell'Istria, della Venezia Giulia e del Trentino, al fine di assicurare ai dipendenti un trattamento di pensione superiore a quello garantito dall'assicurazione generale obbligatoria.

Alcune di queste convenzioni avevano semplicemente lo scopo di corrispondere agli iscritti prestazioni integrative rispetto a quelle derivanti dal trattamento obbligatorio.

Tali convenzioni avevano dunque una loro validità. Oggi però, a seguito della generalizzazione e della intensificazione della tutela assicurativa, queste forme al di fuori del sistema generale non sono più giustificate, tanto più che la struttura tecnico-finanziaria delle forme speciali di previdenza di cui ci stiamo occupando mal si concilia, per quanto attiene alle prestazioni da corrispondere ai propri iscritti, coi principî ormai sanciti dalle norme legislative vigenti.

Ecco perchè il Ministero del lavoro e della previdenza sociale era, in via di massima, consenziente al disegno di legge in esame, in quanto tende, appunto, a normalizzare particolari situazioni che — per le ragioni accennate — sembravano insostenibili. Senonchè, sotto questo profilo, sono ora sorti dei dubbi, avendo il senatore Vallauri prospettato il caso di convenzioni, vigenti a Trieste, per le quali la normalizzazione non solo non sarebbe necessaria, ma addirittura peggiorerebbe la situazione dei lavoratori interessati.

Di conseguenza, più che opportuno è necessario appurare se la richiesta pervenuta alla Commissione attraverso il senatore Vallauri sia davvero fondata.

Inoltre, come dicevo, sono d'accordo sulla proposta sospensiva anche perchè desiderere-

rei che la Commissione tenesse conto delle osservazioni mosse al provvedimento dall'onorevole Gotelli, per quanto riguarda l'onere finanziario. L'onorevole Gotelli aveva infatti osservato che se, col decadere delle convenzioni in atto, il trattamento pensionistico degli interessati risulta migliorato, la differenza — a favore dei lavoratori — dovrà far carico a qualcuno: ora, se tale differenza dovrà riversarsi sugli enti ai quali sono trasferite le posizioni assicurative dei lavoratori — e non si tratta soltanto dell'I.N.P.S. —, come possiamo esser certi che questi enti siano in grado di addossarsi tranquillamente il nuovo onere, se purtroppo non ne conosciamo l'entità?

Comunque, se la Commissione, nel sottoporre a nuovo e più approfondito esame il provvedimento, vorrà tener conto anche di questi aspetti di carattere tecnico-finanziario — cui del resto ha accennato la stessa Commissione finanze e tesoro nel suo parere —, penso che farà cosa molto saggia ed opportuna.

**B A N F I**, *relatore*. Bisognerebbe che l'I.N.P.S. ci facesse pervenire tutti i dati necessari, e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un prospetto preciso ed aggiornato della situazione contabile e patrimoniale dei diversi enti convenzionati.

**P E Z Z I N I**, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sarà provveduto.

**P R E S I D E N T E**. Il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 10,55.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari